

Ai genitori non può essere riconosciuto 'il danno catastrofale' se il figlio dopo un incidente non ha più ripreso conoscenza



Prima di entrare nel merito della vicenda, finita sotto la lente di ingrandimento della Suprema Corte, è opportuno puntualizzare cos'è il "danno catastrofale". Il danno catastrofale è riconosciuto come danno non patrimoniale e si sostanzia nel risarcimento

della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte; quindi, quel brevissimo periodo in cui la vittima ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell'approssimarsi della morte». La vicenda analizzata dagli Ermellini vede come protagonisti i genitori di un ragazzo che si sono visti negare, nei precedenti gradi di giudizio, il c.d. "danno catastrofale" per la morte del figlio. Il ragazzo era stato vittima di un incidente stradale e, in seguito allo stesso, era entrato in coma senza più riprendere conoscenza. Secondo la Suprema Corte, la Corte di Appello, che aveva respinto le doglianze dei genitori, aveva motivato in sentenza che al giovane non poteva essere riconosciuto il "danno catastrofale" perché il ragazzo dal giorno dell'incidente sino al decesso era sopravvissuto dodici giorni e durante questo periodo non aveva mai ripreso conoscenza; era quindi passato dal quarto grado al settimo grado di coma senza conseguire alcun tipo di miglioramento neppure minimo, cioè tale da poter rendersi conto dell'approssimarsi della propria morte. Per questa ragione, infatti, non veniva riconosciuto il danno biologico. La Suprema Corte, esprimendosi sul caso, ha precisato che: "la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "iure hereditatis"; il presupposto imprescindibile è che la vittima, anche per un breve periodo, si sia trovata nella condizione di comprendere la gravità del proprio stato di salute.

Invece, il danno morale non può in alcun modo essere riconosciuto quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
StudioCataldi.it

Dopo l'incidente stradale l'assicurazione non paga il danno integrale se non lo chiede la parte civile

Esclusa la mala gestio a carico della compagnia Rc auto solo

perché all'insaputa dell'assicurato tratta con il danneggiato, firmando una transazione con ristoro pari al massimale di polizza. È escluso che dopo il sinistro stradale l'assicurazione possa essere condannata al risarcimento integrale del danno se nel successivo procedimento penale non c'è una domanda di condanna ad hoc da parte della parte civile, vittima dell'incidente. E il fatto che la compagnia Rc auto tratti col danneggiato all'insaputa dell'assicurato, arrivando poi a una transazione, non fa scattare la mala gestio a carico dell'impresa assicurativa, che si configura unicamente con la violazione dei principi di correttezza nell'esecuzione del contratto. Lo precisa la sentenza 990/14, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Inerzia esclusa

Accolto il ricorso della compagnia: la Suprema corte decide nel merito annullando senza rinvio la condanna al risarcimento. E ciò in quanto la Corte di appello si pronuncia su di una domanda non proposta nell'atto di impugnazione della parte civile. Il procedimento è per lesioni personali gravissime: la ragazza al volante vuole tornare indietro dal fidanzato e compie un'inversione a "U" in prossimità di una curva, con un impatto disastroso sul motociclista che sopraggiunge (il centauro si becca il 15 per cento della responsabilità del sinistro perché marciava poco sopra i limiti di velocità). Nel frattempo l'assicurazione dell'imputato sottoscrive una transazione con il danneggiato riconoscendogli l'intero massimale di polizza. E attenzione: anche se non serve un espresso riferimento alla mala gestio, è comunque necessario che la domanda della parte civile contenga comunque una richiesta di condanna ultramassimale dell'assicuratore, che nella specie manca. Senza dimenticare che la mala gestio in capo alla compagnia si configura soltanto quando l'impresa assicurativa mostra una colpevole inerzia o un ingiustificato rifiuto o ritardo nell'adempimento della propria obbligazione. All'imputato non resta che pagare le spese processuali.

Dario Ferrara
da.cassazione.net

Ferita per lo scontro con il cinghiale; ma il giudice dà ragione alla Provincia Secondo la sentenza «in strada c'erano cartelli che avvisavano del pericolo»

La Spezia - Un cinghiale, sbucato dalla boscaglia, era finito contro un'auto in transito. Erano le 5,30 di un mattino di agosto del 2006 lungo la strada provinciale che porta a Beverino. Nell'incidente rimase ferita una donna. Dopo la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla donna, con il giudice di pace Gian Carlo Del Santo che aveva condannato la Provincia della



Spezia e la Regione Liguria in via solidale al risarcimento dei gravi danni patiti dalla donna, Roberta B. (nell'auto era presente Loris B., proprietario del veicolo, Ndr) residente a Beverino, la Provincia ha impugnato ricorso in

appello attraverso il suo legale, avvocato Roberto Benvenuto.

E il Tribunale, nella persona del giudice Laura Rotolo, le ha dato ragione ritenendo che non sussista il nesso causale tra il danno subito e la responsabilità colposa della Provincia. La strada infatti era dotata di cartelli indicanti il pericolo di animali e di lampade idonee per la illuminazione, secondo quanto riferito dai testimoni. Nella sentenza si legge che «non appare possibile recintare le zone boschive e apporre delle barriere, vista la loro estensione».

La Provincia perciò è riuscita a provare il caso fortuito e le domande risarcitorie sono state integralmente rigettate. Il giudice ha anche compensato le spese legali vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale al riguardo.

Il Tribunale non ha ritenuto di esaminare neppure l'appello incidentale proposto dalla Regione Liguria con gli avvocati Tullio Truppa e Marina Crovetto essendo le argomentazioni provinciali sufficienti per l'annullamento della sentenza di primo grado.

L'auto aveva riportato danni al motore e alla carrozzeria per oltre duemilaottocento euro. Sul luogo erano intervenuti i Carabinieri che avevano ascoltato i testimoni e redatto il verbale dell'accaduto. Nella sentenza di

primo grado, il dottor Del Santo aveva suddiviso il risarcimento del danno tra i due enti individuando nella Regione la responsabilità in qualità di gestore della fauna selvatica e nella Provincia per la gestione della strada dove nulla aveva fatto per evitare in concreto l'attraversamento degli animali.

Gian Paolo Battini
da lanazione.it

Guida in stato di ebbrezza, essere enologo non è una scusa



In Italia, essere enologo non ti salva da una condanna per guida in stato di ebbrezza. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, rigettando la tesi difensiva di un imputato sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Anche perché era

stato dimostrato che l'uomo, oltre ad aver inalato fumi di alcol per lavoro, aveva anche bevuto un paio di bicchieri di vino. A peggiorare le cose il fatto che fosse stato fermato alle ore 1,30, "pertanto a rilevante distanza di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa". I Supremi Giudici hanno quindi concluso che "tale condotta negligente, posta in essere da persona che, per la professione che svolge, ha coscienza della inalazione dei fumi di alcol, rende il comportamento rimproverabile".

di Roberta Lunghini

Massimario di Legittimità e di Merito

Soggetti assicurati - Proprietario del veicolo.

In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, Sono quelli previsti dall'art. 2054 c.c., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo. Poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma quarto, c.c., il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, anche questa responsabilità, allorché attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, è coperta dell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1960, n. 990, con la conseguenza che per essa risponde anche l'assicuratore. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni

correlati alla responsabilità del proprietario di un autocarro per difetto di manutenzione, consistente nell'utilizzo di un pneumatico vetusto, causa della morte del conducente del veicolo). (Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19883) - [RIV-1211P1045] Art. 193 cs.

Tamponamento - A seguito di immissione nella carreggiata dell'altro veicolo previa inversione del senso di marcia.

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha

invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada. (*Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22406*) - [RIV-1211P1045] Artt. 149, 154 cs.

In certificati o autorizzazioni amministrative - Fotocopia del permesso per l'accesso a zona di traffico limitato, esposto sul parabrezza dell'auto - Integrazione del reato di cui all'art. 482 c.p.

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza dalla propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario) (*Cass. Pen., Sez. V, 24 ottobre 2011, n. 38349*) - [RIV-1211P1046] Art. 482 c.p.

Accertamento - Modalità.

Ai fini della configurazione del reato di detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di significativi concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente nell'organismo dell'imputato, al momento del controllo un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è stato ricondotto all'ipotesi meno grave all'epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione e successivamente depenalizzata). (*Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43017*) - [RIV-1211P1046] Art. 186 cs.

Rifiuti - Smaltimento - Autoveicoli.

In tema di gestione di rifiuti, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria. 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte IV, del D.L.vo 26 aprile 2006, n. 152) e non è qualificato come pericoloso. (*Cass. Pen., Sez. III, 27 luglio 2011, n. 29973*) - [RIV-1211P1046] Art. 152, D.L.vo 152/2006

Rifiuti - Smaltimento - Autoveicoli

Un veicolo deve essere considerato "fuori uso", tenuto conto di quanto sancito alla lett. a), comma secondo, dell'art. 3 del D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), solo con la materiale consegna al centro di raccolta, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera consegna ad un trasportatore autorizzato di un veicolo ancora funzionante e munito di targa, che, in astratto, potrebbe non essere consegnato al centro di raccolta e, persino, rimesso in circolazione. (*Cass. Pen., Sez. III, 27 luglio 2011, n. 29973*) - [RIV-1211P1046] Art. 152, D.L.vo 152/2006

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Verbale di accertamento di infrazione al c.s. notificato al solo proprietario del veicolo.

In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione precedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato. (*Cass. Civ., Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 30299*) [RIV-1301P82] Artt. 203, 204-bis cs.

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Violazioni del codice della strada - Fede privilegiata di cui all'art. 2700 cc. - Portata generale - Sussistenza - Fondamento - Contestazioni delle parti - Querela di falso - Necessità - Mancata proposizione - Piena prova, anche nel giudizio di opposizione - Sussistenza.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione. (*Cass. Civ., Sez. VI, 12 gennaio 2012*) [RIV-1301P82] Art. 158 cs.